

de maggioranza, riflette gli equilibri e le maggioranze parlamentari.

L'accentramento di questi poteri in un solo organo dà luogo ad un sistema che, se non usato correttamente, si può prestare a gravi soprusi. A quanti mi diranno che solo oggi la democrazia cristiana si ricorda di denunciare questi pericoli, vorrei dire che essi furono apertamente esposti tanti anni fa dai nostri giuristi, non di parte cattolica, e che quindi noi non inventiamo nulla, ma riprendiamo cose già dette da altri e purtroppo inascoltate.

Mi sia qui consentito di ricordare uno spunto di Giuseppe Maranini, scritto nel 1953, e cioè addirittura prima della istituzione della Corte costituzionale. Maranini scriveva che nei giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica ed i ministri, la Corte costituzionale, lungi dal poter rappresentare un freno, diventa una arma pericolosa offerta alla maggioranza parlamentare per realizzare in pieno la dittatura di assemblea. Nella sua funzione di giudice penale, la Corte viene sommersa dalla aggiunta di 16 membri eletti dal Parlamento all'inizio di ogni legislatura. In pratica la Corte diventa una proiezione del Parlamento stesso e per conseguenza di quelle forze organizzate che le circostanze abbiano reso padrone del Parlamento. Vero tribunale sommario in questa sede, la Corte rinnega ogni più essenziale e consacrata garanzia del giudizio penale. L'accusatore si confonde con il giudice, nominato virtualmente *ad hoc*, né il giudicando ha più il suo giudice naturale, cioè quello pre-stituito.

Mi auguro, onorevoli colleghi, che mai Maranini debba diventare profeta quando scrive che il giorno in cui un partito totalitario prevalesse nel Parlamento, gli sarebbe ben facile costituirsi accusatore e giudice scegliendo, all'indomani della vittoria elettorale, i membri aggiunti della Corte tra uomini legati alla sua disciplina e destinati ad eseguire un preciso mandato.

Si è detto da qualche parte che questo è un sistema voluto dalla democrazia cristiana e che oggi esso si ritorce contro di lei. Ma ciò è storicamente inesatto. Si tratta infatti di norme che furono votate dalla Costituente, e quindi da tutti i partiti in essa presenti; ma in quella sede l'idea di una maggiore indipendenza della Corte costituzionale dal Parlamento, soprattutto nel momento del giudizio sui ministri, fu sostenuta dalla democrazia cristiana e dai

partiti laici, contro la tesi delle sinistre. Proprio stamane l'onorevole Spagnoli ha ricordato l'intervento di Fausto Gullo contro la tesi delle sinistre di una totale politicizzazione dell'organo giudicante. La soluzione che allora ne scaturì fu un compromesso fra queste due opposte concezioni.

Dico questo non per rinfacciare errori o per formulare accuse, ma per dimostrare che abbiamo tutto il diritto di sottolineare le manchevolezze di un sistema che storicamente non è attribuibile alla democrazia cristiana. Ho ricordato questi fatti non solo per porre all'attenzione del Parlamento la esigenza di una revisione della materia, ma soprattutto perché si tratta di considerazioni che influiscono sulla natura del giudizio che il Parlamento deve esprimere. Quando si dice che non esistono prove a carico degli imputati, si risponde infatti che il Parlamento assolve qui una funzione simile a quella del pubblico ministero al termine dell'istruttoria, e che esso non deve quindi valutare la colpevolezza, ma semplicemente accertare la sussistenza di indizi atti a consentire il sospetto di tale colpevolezza. Si aggiunge anche che ragioni di opportunità politica dovrebbero indurre le Camere a pronunciare comunque la messa in stato di accusa, perché il rafforzamento delle istituzioni esige l'accertamento più ampio della verità. Si dice infine — come ha fatto proprio ieri l'onorevole Biasini e come è stato ripetuto anche oggi — che dovrebbero essere gli stessi imputati a sollecitare il giudizio davanti alla Corte costituzionale.

È esatto che noi siamo qui in veste di pubblico ministero, ma proprio questo chiarisce che non si può accettare l'idea che gli imputati debbano comunque essere rinviati alla Corte, perché deve essere questa ad accertare la verità. Il nostro dovere, invece, è quello di accertare non la colpevolezza, ma il fondato sospetto della sua esistenza e prove sufficienti intorno a questa.

Mi consenta l'onorevole Spagnoli, di cui conosco ed apprezzo la cultura giuridica, di dirgli che credo che anch'egli sia d'accordo nel riconoscere di aver detto una inesattezza stamane, quando ha affermato che noi dobbiamo non rinviare al giudizio dell'Alta corte solo se abbiamo la certezza dell'innocenza. Il principio del nostro ordinamento, comune del resto a qualunque sistema civile, dispone che il rinvio a giudizio debba avvenire quando vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato. Si tratta della norma di cui all'articolo 374 del

codice di procedura penale che trova, in questo caso, applicazione diretta, perché le regole del codice sono espressamente richiamate dalla legge che regola l'Inquirente.

Questo è quindi il nostro dovere: accertare l'esistenza di fatti tali non da giustificare un dubbio ma da convalidare un fondato sospetto di colpevolezza. Non solo, ma le caratteristiche del giudizio di cui ho parlato richiedono un esame particolarmente sereno da parte del Parlamento. Proprio perché vi sono fondati timori che la politicizzazione del giudizio che investe il Parlamento si ripeta, almeno in parte, all'interno della Corte, abbiamo il dovere di essere particolarmente rigorosi nell'accertamento della prova. Se la fase successiva al giudizio desse la garanzia di una assoluta obiettività, si potrebbe anche largheggiare nel concedere il rinvio a giudizio; ma di fronte ad un giudice che può essere colpito da passioni che offuschino la sua serenità di giudizio, è assolutamente doveroso essere rigidi nella fase istruttoria, tanto più che — fatto del tutto eccezionale nel nostro sistema — noi rinvieremmo gli imputati ad un giudizio unico ed inappellabile.

Né è questo un giudizio che non contempla la difesa degli imputati. E ciò riguarda soprattutto gli imputati laici, verso i quali dobbiamo procedere ad un approfondimento ancora maggiore nell'esame delle risultanze dell'inchiesta, ma riguarda, seppure in misura minore, anche chi tra gli imputati sia membro del Parlamento.

È vero, infatti, che l'imputato parlamentare ha il diritto di prendere la parola in questo dibattito, ma è certo che a lui non vengono riconosciuti i normali mezzi di difesa che l'ordinamento appresta per il giudizio ordinario. E questo vale soprattutto per la fase istruttoria, in cui, in contrasto con i principi che proprio di recente hanno trovato giustamente ingresso nel nostro sistema, all'imputato davanti alla Commissione inquirente è consentito prendere visione degli atti di accusa e di presentare le proprie istanze solo quando la fase istruttoria è ormai in fase avanzata di svolgimento. Non voglio con questo mettere minimamente in dubbio la serietà con cui la Commissione inquirente ha lavorato, ma voglio dire che le particolarità di questo giudizio ci devono rendere straordinariamente profondi nella valutazione dei fatti.

Concludendo il suo intervento, l'onorevole Spagnoli ha detto stamane che il Parlamento deve agire con serietà e con rigore. Sono perfettamente d'accordo con lui, ma mi pare che nel suo intervento egli abbia notevolmente accentuato il rigore, a tutto scapito della serietà.

Con quali argomentazioni si può affermare infatti che il dovere del Parlamento è quello di mettere comunque in stato di accusa i ministri imputati, per far sì che, anche in caso di chiara innocenza, sia la Corte costituzionale a scagionarli? Non certo con argomentazioni giuridiche, perché il ruolo del Parlamento in questo caso è chiarissimo; e da nessuno può essere messo in dubbio che esso si debba comportare come un pubblico ministero.

Vi sono allora delle argomentazioni politiche che vengono avanzate per suffragare questa tesi. La gravità dei fatti addebitati richiederebbe — si dice — un giudizio della Corte costituzionale che tranquillizzi l'opinione pubblica. Ma questo significa svilire il Parlamento, negare implicitamente che esso sia in grado di svolgere il ruolo che la Costituzione gli ha affidato, cioè quello di formulare la messa in stato di accusa solo in caso di gravi e fondati sospetti. Ed è strano — consentitemelo — che argomenti di questo genere siano avanzati dal partito comunista, che soprattutto in questo momento è tutto teso all'esaltazione dei compiti del Parlamento. Proprio comportandosi in questo modo, le Camere verrebbero meno al proprio dovere. È vero che dobbiamo rendere conto all'opinione pubblica e dare ad essa chiarezza su fatti tanto inquietanti, ma nessuno, salvo trincerarsi dietro parole prive di significato, può negare che la messa in stato di accusa è un atto che comunque sconvolgerà l'opinione pubblica: atto che dobbiamo compiere se ne ricorrono gli estremi, ma che abbiamo il dovere di evitare, se non sussistono le prove di cui ho parlato.

Proprio per la gravità politica di un simile atto, la Costituzione ha affidato al Parlamento questa scelta: proprio perché si è sempre saputo che la salvezza delle istituzioni, se richiede che giustizia venga fatta fino in fondo, richiede altresì che vengano in ogni modo evitati processi privi di un adeguato fondamento, che toglierebbero ai cittadini la fiducia nello Stato.

Per togliere il Parlamento da questa pesante responsabilità, si chiede allora che

siano gli stessi imputati a domandare di essere rinviati al giudizio della Corte. Io non voglio entrare nel merito di una decisione che riguarda la sfera personalissima di ciascuno di loro. Voglio dire solo che una richiesta di questo genere, apparentemente suggestiva, suscita gravi perplessità, se la si esamina dopo un'attenta riflessione. Con che diritto si domanda ad un imputato di rinunciare ad una fase di uno dei suoi diritti più inviolabili, quello alla difesa? Ma, anche sotto il profilo dell'opportunità, è giusto chiedere ad un cittadino di essere prosciolto solo davanti all'ultimo grado del giudizio e non in una fase anteriore, cioè in un modo che qualunque logica giuridica indicherebbe come più scagionante per l'imputato?

È in fondo uno strano capovolgimento dei concetti giuridici quello di ritenere che l'assoluzione del tribunale sia più scagionatoria di fronte ai terzi di quella istruttoria, che si basa sull'assoluta infondatezza dell'accusa; e, ancora una volta, lo ripeto, è una richiesta che contiene implicitamente una sfiducia nel Parlamento e l'ammissione della sua incapacità a svolgere le funzioni che la Costituzione gli ha affidato.

Ma non è di questo problema, che comunque è, come ho detto, un problema strettamente personale, che dobbiamo occuparci. Quello che voglio dire invece è che una richiesta degli imputati di essere giudicati dalla Corte non potrebbe influire minimamente sul nostro operato. Il giudizio che il Parlamento deve esprimere non è un giudizio che viene formulato a richiesta dell'accusato, al quale questi può rinunciare; ma è un giudizio cui il Parlamento è tenuto in virtù di una norma costituzionale.

Se all'inizio di questo dibattito Luigi Gui avesse chiesto di essere rinviato alla Corte, io oggi mi sarei alzato ugualmente a parlare contro la sua messa in stato di accusa, e se egli lo facesse nei prossimi giorni, non muterebbe per niente il voto che io darò alla fine, che è un voto che io debbo dare non in riferimento ad una singola persona, ma in adempimento di un mandato che mi è stato affidato dal popolo in relazione ad interessi generali.

Del resto, quanti oggi parlano di sensibilità politica ed invitano alla correttezza, hanno troppo presto dimenticato che, assai prima che i fatti dei quali discutiamo assumessero queste clamorose proporzioni, il senatore Gui uscì volontariamente dal Go-

verno per facilitare il corso delle indagini. Siamo accusati tanto spesso di arroganza del potere, ma è raro, non soltanto nella storia italiana, ma anche nella storia di qualunque altro paese, che un uomo lasci spontaneamente un incarico governativo prima ancora che un'accusa formulata contro di lui sia fornita della minima prova.

Non posso esimermi a questo punto da alcune osservazioni sui fatti che dobbiamo giudicare; e vorrei dire ai colleghi che si tratta di osservazioni fatte da una persona che, pur non avendo fatto parte della Commissione inquirente e pur non avendo, quindi, l'approfondita conoscenza dei fatti che hanno i membri di questa Commissione, è stata tuttavia in grado di formarsi un convincimento dallo studio dei documenti più importanti e dall'ascolto di quanto hanno detto i relatori e i colleghi che sono intervenuti; e si tratta di un punto di vista di cui bisogna tener conto, mi sembra, proprio perché qualunque parlamentare è in grado di compiere facilmente lo stesso cammino.

Mi riferisco, innanzitutto, ad alcune affermazioni fatte questa mattina dall'onorevole Spagnoli, in un intervento per il quale il collega mi permetterà di complimentarmi per l'eleganza del dettato, per l'acutezza delle argomentazioni, ma al quale non posso non rivolgere gravi rilievi per ciò che concerne il contenuto. Non mi riferisco tanto ad alcuni fatti che sono stati addotti come indizi, seppure lievi, ma dei quali credo che lo stesso onorevole Spagnoli ammetterà l'assoluta irrilevanza: come quello relativo alla circostanza che il colloquio del ministro Gui con i dirigenti della *Lockheed* si sia svolto di domenica, quello che lo stesso ministro, pochi giorni dopo la strage di piazza Fontana, si sia occupato di questo problema, quello che il signor Kotchian sia venuto espressamente dagli Stati Uniti per incontrare personalmente il Presidente del Consiglio Rumor in una collocazione di mera cortesia.

Io sono l'ultimo parlamentare qui dentro, ma dedico, purtroppo, alla politica una domenica su due, e non credo di essere l'unico a tenere questo ritmo. Può destare qualche sorpresa il fatto che il titolare di un importante dicastero abbia un colloquio di lavoro di domenica? Credo che l'onorevole Spagnoli sarebbe il primo a meravigliarsi se un fatto pure assai grave, come quello di piazza Fontana, dovesse paralizzare totalmente per molti giorni l'attività

di tutti i membri del Governo. E con l'importanza che nel mondo degli affari hanno le relazioni umane, c'è da meravigliarsi se un dirigente industriale viene appositamente dagli Stati Uniti per conoscere il primo ministro di una importante nazione? Francamente, onorevoli colleghi, non mi pare proprio che si tratti di fatti, non soltanto indiziati, ma anche che abbiano la benché minima stranezza.

È invece alle affermazioni più concrete fatte questa mattina che voglio riferirmi. Mi consenta l'onorevole Spagnoli di ricordargli che quando si dice la verità, bisogna dirla tutta. L'onorevole Spagnoli non ha detto niente di inesatto stamane, ma ha citato dei fatti, trascurandone altri prettamente collegati che danno ad essi un significato del tutto diverso. È vero che il generale Giraud ha affermato, in contrasto con quanto dichiarato dal senatore Gui, di non essere stato presente al colloquio con i dirigenti della *Lockheed*, ma l'onorevole Spagnoli ha dimenticato di dire che il signor Egan ha dichiarato espressamente che a quel colloquio era presente un funzionario italiano del Ministero, di cui ovviamente non ricordava il nome. A questo punto interessa anche poco sapere se il funzionario fosse proprio il generale Giraud o un'altra persona; quello che conta è che si dimostra in questo modo l'infondatezza di quanti adducono come prova di colpevolezza il fatto che il ministro Gui abbia voluto essere solo nel corso di questo colloquio.

CORALLO. Perché non si dice il nome vero? Se non era Giraud, chi era?

SEGNI. Come fa a dirlo, mi scusi, il dirigente americano, se non può ricordare il nome di una persona, in un colloquio avvenuto otto anni fa? Mi consenta, onorevole Corallo, lei ricorda per caso le persone che vide otto anni fa?

CORALLO. Lo chieda al senatore Gui!

SEGNI. Per il senatore Gui sono passati ugualmente otto anni! La sfido a ricordare le persone con cui ha parlato, non otto anni fa, ma otto mesi fa (*Applausi al centro*). Probabilmente, comunque, si trattava di Giraud.

L'onorevole Spagnoli ha affermato che fu grave colpa del ministro quella di prendere la decisione dell'acquisto degli

Hercules, basandosi solo sul voto unanime del comitato dei capi di stato maggiore, senza approfondire quello che era stato il contenuto del dibattito e valutare le perplessità che in esso erano affiorate. Ma non ha detto che tali perplessità riguardavano esclusivamente il problema del finanziamento e le preoccupazioni dei capi di stato maggiore delle altre forze armate di vedere decurtato quanto stanziato per le rispettive armi. E si è, inoltre, dimenticato di rilevare che il comportamento del ministro, successivo a questo fatto, volto a ricercare attivamente un finanziamento, era un comportamento tendente ad ovviare proprio alle preoccupazioni cui ha fatto riferimento questa mattina l'onorevole Spagnoli, preoccupazioni che indubbiamente avevano un loro fondamento. Non solo, ma questa stessa attività del ministro nell'assicurare il finanziamento è a sua volta considerata, sia dall'onorevole Spagnoli, sia dal relatore D'Angelosante, come un fatto da un lato corretto, dall'altro sorprendente e, in ogni caso, rivelatore della presunta corruzione.

Ebbene, onorevoli colleghi dell'accusa, credo che dobbiate mettere ordine nelle vostre affermazioni. Se dite che la colpevolezza del ministro si rivela nel non aver tenuto conto, al momento della decisione, delle preoccupazioni dei capi di stato maggiore, non potete poi dire che altro e più grave indizio di corruzione è l'aver agito, subito dopo, proprio sulla base di queste preoccupazioni.

L'onorevole Spagnoli ha accennato questa mattina, in maniera molto elegante, molto fine, al problema dei *P-3*; lo ha fatto evidentemente — questo può essere il solo significato dell'accenno ad un fatto estraneo ai problemi dei quali ci stiamo occupando — perché tale problema potrebbe costituire un altro episodio di corruzione politica degli imputati. Ma non ha detto — o meglio lo ha detto ma non ha tratto da questo fatto le conseguenze del caso — che la questione dei *P-3* è stata dalla Commissione inquirente, all'unanimità, quindi anche con il suo voto, rinviata alla magistratura ordinaria, con ciò escludendo la mera possibilità di un reato ministeriale.

SPAGNOLI. È stato detto, questo!

SEGNI. Può darsi che mi sia sfuggito. Comunque, ho l'impressione che sia stato detto il fatto, ma che non sia stata da esso

ricavata la giusta conseguenza, che è poi quella che intendo sottolineare. Se è stato precisato, ne sono lieto, ma mi si consenta di ribadirlo in questa sede.

È stato accennato al famoso problema dei G-222, al conflitto tra l'acquisto degli *Hercules* e le commesse alle nostre industrie aeronautiche nazionali. Non so se sia stato già detto, onorevoli colleghi, ma voglio qui precisare che fu proprio il ministro Gui, nell'agosto del 1969, a firmare il contratto per la fabbricazione dei due prototipi dell'aereo nazionale. Voglio altresì sottolineare che dopo che i prototipi stessi furono, nel 1972, mandati in volo, fu necessario (non so se questo sia stato detto) un totale mutamento delle loro caratteristiche tecniche e che tale mutamento di progettazione e di studio provocò quel ritardo che fa sì che oggi, nel 1977, gli aerei in questione non siano ancora entrati in linea di volo.

Non vedo, francamente, onorevoli colleghi, come si possa in qualche modo ipotizzare un conflitto tra gli interessi dell'industria nazionale a produrre detto aereo, che ancora non è in grado di volare in serie, e l'acquisto di un aereo straniero che è entrato in funzione 5 anni fa! Non vedo come possa essere accusato di questo fatto un ministro che è stato proprio quello che ha firmato un contratto per la fabbricazione ed il finanziamento dei primi due prototipi dell'aereo nazionale in questione.

C'è poi, onorevoli colleghi, il famoso caso della Ikaria, il famoso caso di Olivi. Io credo — e penso che su questo possiamo essere tutti d'accordo — che se veramente noi siamo certi che i 78 mila dollari dati all'Ikaria non sono stati usati per la corruzione del ministro della difesa, nessuna prova, nessuna accusa può essere formulata al senatore Gui, perché è provato che tutti i dollari successivi sono comunque destinati a scopi e a persone diverse. Ebbene, io non faccio che richiamarmi a quanto ha già detto in proposito l'onorevole Pontello completando, forse, alcune cose. Non solo non c'è la prova che questi 78 mila dollari siano stati dati per la corruzione, ma c'è invece la prova opposta, c'è la prova della totale utilizzazione per il pagamento di due avvocati in Svizzera, del prelevamento da parte del presidente della società, il francese Max Melca, di un'altra somma, e per tutta la restante somma c'è la prova del pagamento della cifra corrispondente al fratello di Luigi Olivi e dell'utilizzazione di

questa somma attraverso un giro bancario per il pagamento di un rapporto precedente nei confronti di un professionista di Verona. È un fatto provato attraverso assegni e girate bancarie che portano la data della banca.

Questa mattina il senatore Guarino ha detto che questo è un fatto privo di capacità di prova perché si tratta di documenti che non hanno data certa. Mi consenta l'onorevole collega di ricordargli che forse egli è caduto in un errore giuridico nel confondere il valore della data certa ai fini civili da quello ai fini penali e che se un documento del genere non potrebbe forse in certi rapporti civili essere giudicato come una prova attendibile, lo è invece inconfutabilmente per il nostro a fini penali. Ma mi consenta soprattutto di dirgli che, poiché io credo che nessuno vorrà mettere in dubbio che la data apposta dal cassiere della banca sia una data falsa, questi documenti ci dimostrano, soprattutto moralmente, che nessuno di quei 78 mila dollari è servito per la corruzione del ministro della difesa (*Applausi al centro*).

Si è detto ancora: ma allora, in che cosa è consistita la controprestazione dell'opera effettuata dalla società Ikaria, opera che ha giustificato un pagamento tanto rilevante? Badate che qui ci stiamo addentrando in un campo che esula assolutamente dai doveri e dalle funzioni che noi avremmo come accusatori. Noi infatti siamo tenuti esclusivamente a valutare le prove della colpevolezza, mentre nessun giudice di accusa o nessun giudice decisorio è mai chiamato ad accertare l'esistenza di fatti che scagionano e quindi siamo comunque molto al di là di ciò cui saremmo giuridicamente tenuti. È giusto comunque che facciamo questo, proprio per quel dovere di completezza di esame che abbiamo, come ho detto prima, come membri del Parlamento.

Ebbene, onorevoli colleghi, noi sappiamo che esiste nel 1970 una ricevuta, fatta alla società Ikaria per il pagamento di 78 mila dollari, che parla di prestazioni passate e di prestazioni future ancora da compiere.

E c'è un ultimo punto ancora che stranamente non è venuto in luce in questa discussione. Questa società Ikaria, che non è — badate — una società di comodo come la « Tezorefo » e come la « Com. el. », non è una società creata appositamente, ma una società che esiste da molti anni e che

svolge una sua attività — non interessa quale, non interessa nemmeno se lecita o illecita in questo momento —, è una società strettamente legata al governo francese. Non so se sapete, onorevoli colleghi (io l'ho appreso da fonte sicura, solo pochi giorni fa) che il suo presidente Max Melca fu il capo dei servizi segreti del governo di De Gaulle in esilio, ed è comunque una società di cui si è sempre abitualmente servito il governo francese per azioni promozionali all'estero, non credo solo in Italia. Tutti sanno, del resto, perché è stato ricordato dalla stessa Commissione inquirente, che fu proprio questa società a trattare in Italia la famosa questione SECAM.

Ebbene, cari colleghi, voi ritenete veramente possibile che, se la compagnia americana avesse voluto compiere in Italia un'opera di corruzione, essa si sarebbe affidata ad una società così strettamente collegata con il governo e con l'industria francese, e cioè con il loro principale e potenziale concorrente, con la quasi certezza — o per lo meno con la forte probabilità — che immediatamente il fatto corruttore sarebbe stato rivelato all'industria concorrente?

Ritenete veramente possibile, veramente fondata un'ipotesi del genere? È logico invece pensare che ci si sia serviti di questa società perché in tale specifica ipotesi non esisteva un prototipo francese contrapposto e non vi era perciò una concorrenza diretta tra il prodotto americano e quello francese e l'Ikaria poteva quindi tranquillamente svolgere la sua mansione. Anche stamane l'onorevole Spagnoli ha sottolineato le capacità, l'intelligenza, l'organizzazione delle compagnie americane: ritenete veramente che questi formidabili corruttori siano così ingenui da servirsi, per un'opera delicatissima di corruzione, di una società strettamente e normalmente legata ai loro principali concorrenti?

E c'è, infine, un'ultima argomentazione giuridica che mi sembra già sia stata proposta dall'onorevole Reggiani, che non ho avuto la fortuna di ascoltare poco fa. E cioè che le dichiarazioni, compresa l'ultima, quella di Cowden, che sono state portate in Italia, che sono state esaminate dalla Commissione inquirente, che sono state fornite a noi, membri del Parlamento, sono state rese in America da persone che non deponevano nella veste di testimoni, bensì in

quella di inquisiti. La SEC, la famosa organizzazione che compie questi interrogatori è — per dirla con un termine abbastanza chiaro, anche se, forse, giuridicamente non esatto — un qualcosa di simile alla nostra CONSOB, con poteri molto maggiori, cioè con funzioni ispettive sull'ordinamento e sull'attività delle società per azioni americane. È nell'espletamento di tale funzione che questo organismo interroga i presidenti delle compagnie, i quali rispondono in qualità di inquisiti: e si tratta, quindi, di dichiarazioni che hanno giuridicamente e moralmente un valore del tutto diverso da quello che hanno le dichiarazioni dei testi. Se, onorevoli colleghi, leggerete le dichiarazioni rese da Cowden, vedrete che, prima di iniziare, il presidente chiede al teste se voglia parlare, se voglia parlare attraverso l'avvocato o personalmente, se desideri l'assistenza dell'avvocato, e lo avverte, infine, che qualsiasi dichiarazione resa può essere usata a suo sfavore. E vi sono spesso delle interruzioni, delle domande da parte dell'imputato di consultare il suo avvocato e di riprendere solo più tardi la deposizione.

Ebbene, onorevoli colleghi, non possiamo non tenere profondamente conto, sotto tutti i punti di vista, che ben altra è l'attendibilità di chi è chiamato a deporre come teste rispetto a quella di chi è chiamato a deporre nella sua veste di inquisito.

È questo, onorevoli colleghi, che io volevo dirvi. Sono venuto qui a portare la testimonianza di uno che, come dicevo, non ha fatto parte della Commissione inquirente, ma si è avvicinato ai fatti di cui parliamo attraverso uno studio dei documenti che ci sono stati forniti. E la testimonianza, consentitemi di dirlo, di uno che, attraverso questo studio, ha conseguito ed ha raggiunto un giudizio basato su una coscienza sicura. E mi permetto di chiedere a tutti i colleghi dei partiti cosiddetti colpevolisti, molti dei quali conosco personalmente, di molti dei quali conosco la serietà, l'onestà, la probità personale, che prima di formulare il loro giudizio non si trincerino né dietro le difficoltà di conoscenza del fatto, né dietro gli interessi di partito, ma che votino ricordandosi che debbono rispondere solamente alla loro coscienza ed al dovere che il popolo italiano ci ha affidato (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

Trasmissione di istanze difensive di inquisiti per connessione nel caso Lockheed.

PRESIDENTE. Comunico che, in data odierna, è pervenuta al Parlamento riunito in seduta comune una istanza difensiva presentata dall'avvocato Luciano Revel, difensore di Camillo Crociani, nella quale si chiede la revoca del mandato di cattura emesso a suo tempo dalla Commissione inquirente per i procedimenti di accusa nei confronti del suo assistito.

È pervenuta altresì una ulteriore memoria difensiva, presentata dall'avvocato Rinaldo Taddei nell'interesse del generale Duilio Fanali, riassuntiva di taluni fatti che non avrebbero avuto un riscontro obiettivo nella relazione della Commissione inquirente.

Tali istanze sono state depositate presso la cancelleria del Parlamento.

Sospendo la seduta fino alle 10 di domani.

La seduta, sospesa alle 20,5 di sabato 5 marzo, è ripresa alle 10 di domenica 6 marzo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
INGRAO

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, lo scandalo del quale ci stiamo occupando è di eccezionale gravità. L'opinione pubblica ha reagito, oltretutto con grande sdegno, con dolore ai fatti di corruzione che non investono più le autostrade, il petrolio, le banane, ma addirittura l'armamento, i mezzi di difesa dello Stato italiano.

Venerdì scorso i quotidiani recavano in prima pagina, su più colonne, due notizie: la prima che al Parlamento si era iniziato il processo per lo scandalo degli aerei *Hercules*, vendutici dalla società *Lockheed*; la seconda che un aereo *Hercules* era precipitato, trascinando a morte giovani soldati della nazione italiana. Mi è capitato di sentire, tra la gente che leggeva i giornali esposti nelle edicole, un tale che ha

commentato: « Vi è chi ci muore dentro e vi è chi ci specula sopra ».

Per questo, anche per questo, questa vicenda è molto dolorosa, onorevoli colleghi; e gli uomini della mia generazione, come la gioventù di adesso nell'alternativa vicenda delle generazioni, sugli aerei militari hanno fatto il loro dovere e fanno il loro dovere; gli uomini della mia generazione hanno servito in armi, sugli aerei militari, il paese, gli uomini della mia generazione hanno riportato ferite nelle loro carni su quegli aerei, hanno visto morire molti dei loro compagni; anche qualche ministro è morto su quegli aerei.

Ecco perché avremmo voluto, onorevoli colleghi, che questo scandalo, questo processo che noi trattiamo non avesse investito gli alti dignitari dello Stato. Ed ecco perché in fondo ci auguriamo (e ce lo auguriamo per noi stessi e per la nazione italiana) che la Corte costituzionale — alla quale siamo necessitati dalle risultanze dell'istruttoria di rinviare gli attuali prevenuti — possa trovare quelle prove (che allo stato delle cose non crediamo che esistano), che possano scagionare gli attuali imputati e dirci che tutto è stato un brutto sogno.

Onorevoli colleghi, noi non faremo, come si è temuto da qualche parte, il processo al regime, il processo al sistema attraverso questo dibattito. Non tenteremo certo di fare del senatore Gui e dell'onorevole Tanassi i capri espiatori del sistema.

Forse, non serve fare il processo al regime, anche se la stampa — e non certo la nostra stampa — proprio questa mattina lamenta che non si sia colta l'occasione per fare il processo al « trentennio ».

Nell'articolo di fondo di un giornale, *la Repubblica* — che non è certo un giornale ispirato da noi — si dice: « Ma signori, questo dura da trent'anni » e si aggiunge un rimprovero soprattutto al partito comunista — e agli oratori che ieri hanno parlato per esso — per non aver colto l'occasione di fare il processo ad un trentennio di regime democristiano. E immagina poi, quel giornale, che un deputato della sinistra (perché poi debba essere necessariamente della sinistra e non della destra non lo si capisce) si alzi e dica, appunto: « Signori, questo dura da trent'anni ». E aggiunga, come in fondo è in buona sostanza può essere vero, che questo processo non può essere ben inteso e ben valutato se non si considera nel qua-

dro politico che da trent'anni a questa parte esiste in Italia.

Se questo deputato si alzasse, verrebbero fuori nomi e fatti di un trentennio di indecorosa gestione dello Stato: Paolo Bonomi e la Federconsorzi; monsignor Ferdinando Baldelli e la Pontificia opera di assistenza; Pier Carlo Restagno e l'affare del Poligrafico; Vincenzo Bavaro, Giuseppe Spataro e la vicenda dell'INGIC, Salvatore Rebecchini e i rapporti tra il comune di Roma e l'Immobiliare; il ragioniere Torello Ciucci e la liquidazione dell'ENIC; Costantino Tassarolo e la gestione dell'Italcasse, Livio Patrizi e l'Istituto di medicina del traffico; Franco Bartoli Avveduti e la truffa delle banane, l'INCIS, l'ENALC: tutti nomi di democristiani, dice *la Repubblica*, tutti episodi del malgoverno democristiano.

La lista, però, non è completa, perché ai nomi dei democristiani dovrebbero aggiungersi nomi e fatti riferibili a uomini di altri partiti che con la democrazia cristiana hanno governato in questi trent'anni la nostra nazione. Ma noi non faremo il processo al sistema ed al regime attraverso gli onorevoli Gui e Tanassi: contro costoro vi sono indizi convincenti e convergenti, ma nel corso di un giudizio davanti alla Corte costituzionale, nell'approfondire il dibattito, tali indizi potrebbero anche dileguarsi e sparire, spazzati da prove a favore dell'innocenza degli imputati. Ma ciò non importerebbe, perché se contro gli onorevoli Gui e Tanassi esistono solo indizi, contro il regime ed il sistema e riguardo all'esistenza del fatto corruttivo, in questo processo, esistono prove che non potranno essere né discusse né cancellate.

Il fatto corruttivo esiste, è stato detto da parte di tutti i settori; il problema è vedere in quali limiti questi fatti corruttivi possono essere attribuiti agli onorevoli Gui e Tanassi; non ci si preoccupi, dunque; noi non avremo, come è stato stoltamente detto, macabro gusto dell'accusa; non faremo il processo per il processo; una preoccupazione di questo genere, propria di alcuni settori, non ha ragione di essere anche se essa è molto indicativa.

Molto indicativo è stato anche quanto avvenuto per le firme da raccogliere per il caso Rumor. Il fatto che i parlamentari socialisti, all'ultimo momento, non abbiano ritenuto di firmare, ha dato luogo a molti commenti. Si è parlato di uno « scambio di prigionieri », della preoccupazione che

fosse coinvolto tutto il sistema. Ma forse siamo nel vero quando sentiamo che cosa avrebbe detto, secondo *l'Espresso*, il senatore Nenni: « I socialisti devono farsi carico di tutta la storia di cui è parte anche l'onorevole Rumor, con i Governi da lui presieduti e di cui noi abbiamo fatto parte. Come partito abbiamo avuto la corresponsabilità nella politica italiana di centro-sinistra. Cancellarla vuol dire cancellare la storia del nostro partito e dei nostri uomini che vi hanno preso parte. Quando Rumor era Presidente del Consiglio, Francesco » (si riferisce all'onorevole De Martino) « era Vicepresidente ed io ministro degli affari esteri ».

Con queste preoccupazioni si è andati oltre, fino alla assoluzione dell'onorevole Rumor: forse si vorrà continuare fino all'assoluzione del senatore Gui o dell'onorevole Tanassi. Ma non rendete un cattivo servizio agli onorevoli Gui e Tanassi, così come lo avete reso all'onorevole Rumor! L'opinione pubblica non ha bisogno di galantuomini al 50 per cento, al *fifty-fifty*, come si dice nel paese della *Lockheed*, quando è paritetica la partecipazione al capitale delle società.

L'opinione pubblica attende sentenze, attende decisioni, attende giudizi pieni che possano rassicurarla e tranquillizzarla. Una ulteriore assoluzione, in questa aula, al *fifty-fifty* o quasi, danneggerebbe molto gli interessati; sarebbe la conseguenza, agli occhi dell'opinione pubblica, così come lo sarebbe nella sostanza, dello spirito di parte dei gruppi politici che compongono questa Assemblea.

È difficile — lo so — pervenire (come ha detto un componente della Commissione inquirente in una intervista) alla formazione dell'imparzialità attraverso la somma di tante parzialità. Infatti, ci troviamo dinanzi ad un giudice che non è, certo, il migliore per giudicare i reati commessi dai ministri. Ecco perché il Movimento sociale italiano-destra nazionale ha reiterato la presentazione di un progetto di legge che modifica l'articolo 96 della Costituzione.

Vogliamo che la solidarietà politica, in questi giudizi, non faccia aggio sulle necessità della giustizia e dell'accertamento della verità. Ecco perché il giudice ordinario, il giudice naturale, quando si tratta di reati comuni, sarebbe il migliore a decidere in proposito.

Ciò detto, e poiché siamo noi, allo stato delle leggi, a dovercene oggi occupare, qual

è il nostro compito? Onorevoli colleghi, si sono dette cose spesso diverse, alle volte contrastanti. Qual è il compito del Parlamento a Camere riunite? Siamo un giudice istruttore? La nostra decisione equivale ad una sentenza di rinvio a giudizio, onde la certezza della responsabilità degli imputati che noi dobbiamo avere deve essere, grosso modo, dello stesso grado di quella del giudice del dibattimento? (Ho sentito citare in proposito il pensiero del professor Nuvolone, il quale afferma che la formulazione della volontà del giudice dell'istruttoria è come la formazione della volontà del giudice del dibattimento).

Onorevoli colleghi, il procedimento che consegue all'articolo 96 della Costituzione è assolutamente anomalo. Volere confrontare i vari momenti dello stesso con i momenti del giudizio ordinario mi sembra che conduca a ben poco. Se qualche cosa può dirsi al riguardo, è solo che (e in questa aula è stato detto il primo giorno della nostra discussione) noi siamo un pubblico ministero. La messa in stato di accusa corrisponde — io ritengo — alla decisione di promuovere definitivamente l'azione penale, sì che essa diventi irrevocabile sino alla sentenza del giudice del dibattimento.

Si tratta della decisione di promuovere l'azione penale o meno. È evidente, allora, che gli elementi a carico che si richiedono per potere promuovere tale azione sono molto diversi da quelli che si richiedono, nel processo ordinario, perché il giudice istruttore emetta la sua ordinanza di rinvio a giudizio, o — tanto più — da quelli necessari a che il giudice del dibattimento emetta la sua sentenza di condanna o di assoluzione. Gli elementi che sono sufficienti per questa messa in stato di accusa possono essere indubbiamente molto più tenui e molto più deboli di quelli che si richiedono negli altri casi del processo penale.

Vediamo allora qual è la portata degli indizi o delle prove che dovrebbero determinarci a mettere in stato di accusa gli attuali imputati.

Per giudicare, onorevoli colleghi, il comportamento degli onorevoli ministri non si può prescindere dal vedere quale fosse, prima che costoro fossero investiti della decisione di acquistare o non acquistare gli aerei *Hercules*, la situazione delle parti contraenti, cioè dell'aeronautica italiana largamente intesa, e della società *Lockheed* della Georgia.

In seno all'aeronautica italiana, già prima che i ministri si occupino della questione e si determinino a decidere, vi sono indubbiamente dei forti contrasti, e questo è un momento che va attentamente considerato, che non va trascurato e non va dimenticato, per poter rettamente valutare qual è stato, poi, l'operato dei ministri. Vi sono stati, dicevo, dei forti contrasti, soprattutto tra lo stato maggiore e Costarmaereo, a proposito degli aerei da trasporto.

Costarmaereo, che era stata richiesta proprio dallo stato maggiore di dare delle indicazioni, dei parametri, di prospettare comparativamente i vari aerei da trasporto, aveva concluso per l'aereo *G-222*; lo stato maggiore andò presto e rapidamente in direzione diametralmente opposta. Lo stato maggiore, di fronte alla risposta di Costarmaereo, improvvisò subito uno studio sull'ammodernamento della linea dei velivoli da trasporto e pervenne alla conclusione di preferire gli *Hercules C-130*, aerei il cui acquisto era stato offerto in tempi precedenti e che lo stesso stato maggiore aveva allora rifiutato.

Lo stato maggiore adesso è stato folgorato, ha formulato quella che è stata chiamata « la nuova filosofia dello stato maggiore ». Dio ce ne liberi, se i militari diventano filosofi! È già tanto se, qualche volta, i filosofi sono diventati politici!

Questa nuova filosofia oltre a tenere presenti le esigenze di difesa e di sicurezza, per arrivare al *C-130*, cioè all'aereo a lungo raggio, considera che tale aereo deve servire anche per le calamità pubbliche, per l'ordine pubblico e per non ben precisate finalità politiche ed economiche in campo internazionale. Si era detto che questo aereo non era adatto, data la configurazione geografica del nostro territorio, dato che le distanze erano brevi (dalle Alpi alla Sicilia il percorso in linea retta per un aereo è di circa mille chilometri o poco più): ma è una considerazione che sparisce nella nuova filosofia dello stato maggiore, e si arriva così al suggerimento dell'*Hercules C-130*. Lo stato maggiore ha ritenuto o che la potenzialità di crociera dell'*Hercules* fosse diminuita oppure che lo « stivale » del nostro paese si fosse allungato.

Ma non si trattava solo di divergenze di opinione; si era addirittura — notatelo perché è importante per la valutazione che faremo del comportamento dei vari personaggi — alle accuse di distorsione istituzionale e di indebita ingerenza tra Costarmae-

reo e stato maggiore: lo stato maggiore ed il generale Fanali si erano impegnati in trattative; ricorderete l'incontro a Washington del dicembre del 1968 tra Fanali e Kolchian, nel quale Fanali avrebbe parlato della propensione dello Stato italiano all'acquisto dei C-130. Ricorderete la lettera che, ad un certo momento, il generale Fanali scrisse al generale Wood preannunciando l'invio dei due colonnelli in America, perché discutessero tutte queste cose. Costarmaereo ha sempre contrastato tutto ciò, affermando che, in base al decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1965, n. 1478, la competenza a sovrintendere all'approvvigionamento dei mezzi aerei era sua.

Ricordo queste cose per sottolineare — come ho accennato prima — che vi era un contrasto molto intenso e vivo, che vi erano accuse gravi, dall'una e dall'altra parte, di indebita ingerenza; questa era la situazione esistente nell'aeronautica italiana, prima ancora che venisse in considerazione l'operato dei due ministri.

Costarmaereo, quando vede che le trattative si stanno avviando, prepara un promemoria molto deciso e preciso ed esprime una opposizione netta: facendo anzitutto leva sul problema dei finanziamenti, che non potevano essere reperiti subito, per cui dovendo pagare a lunga scadenza, aumentava con gli interessi il costo degli aerei; facendo leva, in secondo luogo, sulle compensazioni industriali promesse, che venivano ritenute inconsistenti; sottolineando, infine, il ritardo ed il danno industriale che ne sarebbe derivato per la costruzione del G-222. Si noti che questo promemoria Costarmaereo lo inoltra al segretario generale della difesa, sicché non poteva non essere più tardi preso in considerazione dal ministro della difesa. Questo è uno dei protagonisti: l'aeronautica italiana. Ma che cosa fa la Lockheed prima ancora che venga il momento delle decisioni da parte dei titolari del dicastero della difesa? Anche questo, onorevoli colleghi, è un momento importantissimo, che non può essere trascurato, quando andremo a valutare i fatti che si sono verificati dopo.

La Lockheed ha già, in partenza, un piano di corruzione, programmato, perfezionato in tutti i suoi particolari. Tutto è previsto. Nulla è lasciato al caso. La Lockheed, già in partenza, ha formulato il suo piano di corruzione, con tempi, con modi, con importi, con persone designate, eccete-

ra. La Lockheed non è una sprovveduta, non va all'attacco alla giornata. La Lockheed programma prima, ha il suo bel piano confezionato. E perché? Perché essa si era — diciamo così — bruciate le mani, aveva subito una forte sconfitta (forte perché non si era preparata a sufficienza), allorché si era trattato degli aerei Orion P-3. Era stata, infatti, scavalcata dall'aereo francese, ed aveva compreso in quell'occasione una cosa importante. Già qualche tempo prima dei fatti di cui discutiamo, dopo la vicenda dei P-3, dunque, aveva compreso — lo afferma Kotchian, lo dice Cowden, lo ripete Egan, come la Commissione inquirente mette in evidenza nella sua relazione — che in Italia non si fa niente senza « ungere » i politici. Aveva avuto questa solennissima lezione, per cui i francesi le avevano portato via l'affare. E aveva capito che in Italia non si riesce a niente senza pagare le tangenti ai politici (fate attenzione, dicono: ai politici). E allora cosa fa? La Lockheed organizza delle riunioni preliminari. Quando lo stato maggiore preannuncia che i colonnelli Carlini e Rezzani andranno in America a seguito della lettera di Fanali al generale Wood, la Lockheed organizza delle riunioni preliminari — come è detto nei documenti — per mettere a punto « la strategia » da usare nei confronti degli italiani. A queste riunioni, che avvengono a Washington, a New York, alla Gelac, partecipa — non è chiaro se a tutte o soltanto a qualcuna di esse — Ovidio Lefèbvre. Lefèbvre non è l'ultimo arrivato in casa Lockheed. Egli era presente fin dall'inizio, già al tempo dei P-3, se è vero — come si rileva più avanti dalla lettera di Roger Bixby Smith — che egli afferma che questa volta si seguirà un'altra strada da quella seguita per i P-3: non si metteranno più faccia a faccia i rappresentanti della parte; questa volta, *Antelope Cobbler* dirà solo a lui l'importo e il nome. Non si seguirà più la via dei P-3.

In questa riunione preliminare, alla quale partecipa anche Lefèbvre, organizzata per mettere a punto la strategia da usare nei confronti degli italiani, viene stabilito già in partenza di apportare un aumento del 5 per cento sul prezzo degli aerei, per poter pagare le regalie ai politici (questo 5 per cento, più tardi, aumenterà al 6), e di utilizzare lo studio Lefèbvre — con una tangente dello 0,50 per cento — per trattare questa pratica. Tutte queste cose sono chiaramente indicate nella lettera di

Bixby Smith a Valentine, documento assai importante per tutta la struttura del processo; in tale lettera è anche detto che viene dato ufficialmente il mandato di trattare ai Lefèbvre e che la regalia viene fissata in 120 mila dollari per ogni aereo.

A questo punto, prima di vedere quali sono stati il meccanismo e la conclusione dell'affare, nonché le decisioni prese dai ministri preposti al dicastero della difesa, constatiamo che da una parte vi è l'opposizione della aeronautica italiana, e per essa di Costarmaereo — organo istituzionalmente chiamato ad occuparsi di queste cose — all'acquisto dei *C-130*; vi è grande predisposizione, invece, a tale acquisto da parte dello stato maggiore, predisposizione comunicata quasi confidenzialmente — come abbiamo visto in precedenza — dagli uomini dello stato maggiore alla società americana. Dall'altra parte vi è la *Lockheed*, con i suoi piani, con i suoi mezzi, uomini, e soprattutto con i suoi soldi, pronta a partire all'attacco per corrompere la classe politica italiana.

Alla fine di luglio del 1969 il generale Fanali compila un promemoria per il ministro della difesa, onorevole Gui, nel quale insiste e prospetta l'orientamento per l'acquisto del *C-130* a lungo raggio e del *941/S Bréguet* a breve raggio.

Alla fine di settembre del 1969 troviamo un secondo promemoria dello stato maggiore dell'aeronautica, fatto allo scopo di contrastare una nota di Costarmaereo, con la quale quest'ultimo organo della difesa si opponeva all'acquisto dei *C-130*. All'onorevole Gui, che è il ministro della difesa, non possono essere sfuggiti questi contrasti e queste polemiche. Con queste consapevolezze ed in questo stato di cose il ministro Gui si reca, il 10 ottobre 1969, al colloquio con il Presidente del Consiglio onorevole Rumor, durante il quale sembra — per quanto si desume da una successiva lettera inviata all'onorevole Rumor dal ministro Gui — che egli già fosse orientato, per le sue decisioni, favorevolmente al *C-130*.

Appena sette giorni dopo si riunisce, in una atmosfera di acceso contrasto, il comitato dei capi di stato maggiore. Ciò avveniva il 17 ottobre di quell'anno. Si commenta da qualche parte che i capi di stato maggiore, a seguito dell'incontro tra il ministro Gui ed il Presidente del Consiglio, avessero tutti la sensazione che il

generale Fanali, già in partenza, avesse vinto la partita. Ed in effetti il generale Fanali fu vincitore, perché i capi di stato maggiore, sia pure a seguito di contrasti, sia pure senza unanimità di vedute, sia pure in un clima di accuse, cedettero a favore del *C-130*. Più tardi il senatore Gui dirà che, se tutto dovesse essere giudicato da un punto di vista formale, avrebbe avuto perfettamente ragione; dirà che, poiché i capi di stato maggiore avevano deciso per il *C-130*, egli si è attenuto alla parte finale di tale deliberazione. Ma il ministro della difesa non può aver ignorato ciò che c'era a monte ed attorno a quella riunione dei capi di stato maggiore, tutti i contrasti cui ho già accennato, tutte le polemiche che erano sorte, le accuse di distorsione istituzionale, la pratica dei *P3* del 1964, l'inversione delle opinioni dello stato maggiore italiano, la nuova dottrina che, dopo aver ripudiato fino a quel momento i *C-130*, ora li accettava in pieno! Di tutto questo non poteva non essere consapevole il ministro della difesa, nel momento in cui si accingeva a prendere una decisione sulla base del deliberato dei capi di stato maggiore.

Lo stesso senatore Gui, allorché fu interrogato dal giudice ordinario, pronunciò una frase che rileggo solo per sottoporre all'attenzione dell'Assemblea due avverbi; egli disse: «Ovviamente» e sottolineò «ovviamente», «sono stato di frequente» — e sottolineò «di frequente» —, «informato degli orientamenti che si stavano determinando sotto l'aspetto tecnico». È chiaro che il ministro della difesa non può, ovviamente, non essere informato, e di frequente, dei contrasti e delle diversità di opinione che sono attorno a certi orientamenti... Tuttavia, il ministro Gui, dopo la riunione dei capi di stato maggiore, decide per il *C-130*. Ufficialmente risulta che egli ha deciso il 30 ottobre 1969, quando inviò la lettera al Presidente del Consiglio onorevole Mariano Rumor, ma praticamente aveva deciso già da prima.

Dopo che i capi di stato maggiore ebbero preso, comunque, la loro decisione, e ancor prima che il ministro della difesa ufficializzasse il suo pensiero con la lettera diretta all'onorevole Rumor, quando cioè l'unico ostacolo rimasto poteva essere la decisione del ministro della difesa, in questo spazio di tempo avviene che la *Lockheed* stipula il contratto fittizio con la «Tezorefo» e con la «Comel».

Il contratto doveva servire ad operare il pagamento delle cosiddette regalie, specie per quanto riguarda la « Tezorefo », ai politici. Se la decisione finale sarà quella di comprare sicuramente i C-130, lo strumento per pagare le regalie è già pronto; si era contrattato con due società, la « Tezorefo » e la « Com. el. », completamente fittizie.

Questo è un ulteriore indizio che possiamo formulare. La concatenazione temporale e logica dei due avvenimenti costituisce evidentemente un elemento non di forte sospetto, ma di indizio, nei riguardi delle persone che hanno operato. Cosa avviene più avanti, esattamente il 14 dicembre 1969? È stato rilevato ieri da un oratore di altra parte politica che la strage di piazza Fontana è avvenuta da soli due giorni; è importante che si sottolinei ancora che il 14 dicembre era una domenica; avviene, dunque, al Ministero della difesa una riunione tra il ministro della difesa, Kotchian, Egan, dirigenti della *Lockheed* e Lefèbvre. La data del 14 dicembre 1969 è importante, perché solo dopo qualche giorno avvengono fatti decisivi, proprio immediatamente dopo questa riunione tra le due parti, americana e italiana, con Lefèbvre di mezzo.

Cosa si dissero i padroni della *Lockheed* e i padroni dei ministeri italiani in quella occasione? Non lo sappiamo, possiamo solo immaginarlo. Osservo come fu detto che a quella riunione partecipò anche il generale Giraudo: lo ha sostenuto il senatore Gui; e non avrei motivo per non prestarvi fede, ma il generale Giraudo nega decisamente di essere stato presente. Lo nega lui, e non avrei motivo per non prestarvi fede. Ma non si tratta di stabilire chi dica la verità; non si tratta (come si è osservato l'altro ieri in un'interruzione all'onorevole Pazzaglia) di stabilire se il generale Giraudo sia un galantuomo e il senatore Gui no, o viceversa. Si tratta di fare un ragionamento: il generale Giraudo o c'era o non c'era; *tertium non datur*. Se non c'era, il senatore Gui — mi scusi — ha mentito. Perché lo ha fatto? Perché vuole falsamente introdurre un elemento rassicurante, nel senso che essendo presente un estraneo, il generale Giraudo, nulla di male è potuto avvenire? Se il generale Giraudo non c'era e il senatore Gui mente — non dico che menta, ma se mente — saremmo in presenza di un elemento fortemente indiziante a carico del senatore Gui. E non veniamo a dire che, dopo tanto tempo, si può ri-

cordare o non ricordare se il generale Giraudo c'era o non c'era, perché questo non è cosa di poco conto in una riunione del genere, fatta di domenica, pochi giorni dopo gli avvenimenti di piazza Fontana, quando al Ministero della difesa non c'è nessuno, tranne coloro che furono appositamente convocati.

Se, invece, il generale Giraudo c'era, perché lo nega? Se è stata una visita di cortesia, se non è avvenuto niente di male, perché il generale Giraudo dovrebbe negare che c'era? Se c'era, se per avventura c'era e lo nega, avrà avuto le sue buone ragioni di negare la sua presenza. Se c'era e lo nega, è perché egli ritiene la sua presenza, in relazione a quello che si disse e che lui sentì, enormemente pregiudizievole per la sua stessa persona.

Si tratta di un dilemma dal quale a me sembra che a termini di logica non si possa sfuggire. È un dilemma che ha una forza indiziante, una forza vincolante, una forza persuasiva, sia nell'uno sia nell'altro caso.

Che cosa avviene? Avviene che il 14 dicembre 1969 si fa questa riunione — con o senza il generale Giraudo — tra i « pezzi grossi » della *Lockheed* e quelli del Ministero della difesa del nostro paese. Il 14 dicembre 1969 è domenica. I signori Kotchian e Egan, terminata la riunione, parlano per l'America, tanto che, appena otto giorni dopo (non sono andati per via mare, altrimenti avrei detto che otto giorni erano necessari, ma, presumibilmente, per via aerea) aver lasciato l'Italia, e il Ministero della difesa, e giunti in America, il *capataz* della *Lockheed* dà l'ordine di trasmettere in Italia il prezzo della corruzione. Il 22 dicembre 1969, appena otto giorni dopo il convegno domenicale al Ministero della difesa, rientrato in America — perché deve rientrare negli Stati Uniti per dare quell'ordine alla banca americana — il *capataz* della *Lockheed* — ripeto — dà l'ordine di trasferire 2 milioni e 20 mila dollari in Italia.

Trarre da qui l'indizio è facile. Che cosa è l'indizio?

La Repubblica rimprovera che qui facciamo troppa dottrina — e che sembrerebbe di essere in un'aula universitaria — anziché fare il processo al regime. Non si tratta di essere in un'aula universitaria, ma del fatto che, bene o male, siamo giudici — pubblico ministero, giudice istruttore o quel che si vuole, ma qualcosa siamo — e che

non possiamo assolutamente prescindere da accenni giuridici.

L'indizio è un sillogismo in cui, date premesse certe, sulla base di ciò che solitamente consegue quando si verificano fatti di una certa natura, si arriva alla verosimiglianza, alla probabilità in ordine ad un avvenimento che non è certo. Poiché, nel nostro caso, le somme non sono state inviate prima, ma subito dopo il colloquio, è facile costruire il sillogismo, attraverso il quale si può affermare che in quella riunione si decise qualcosa che determinò gli americani a trasferire denaro in Italia. Il 14 dicembre 1969 avvenne l'incontro domenicale, al quale mi sono riferito; il 22 dicembre 1969, rientrato in America il dirigente della *Lockheed* trasmette le somme; il 15 gennaio successivo, infine, il ministro della difesa firma la lettera di intento. Occorre ricordare che, nei contratti tra *Lockheed*, « Tezorefo » e « Com. el. », la lettera di intento a firma del ministro della difesa italiano rappresenta la controprestazione che l'altra parte deve fornire per la corresponsione delle regalie. Queste ultime, infatti, saranno erogate a presentazione della lettera in questione. È un contratto sinallagmatico — se *la Repubblica* permette — in cui una parte si obbliga a versare due milioni e ventimila dollari e l'altra a fornire una lettera di intento. Si effettua la riunione, si trasmettono le somme, che sono già a disposizione e pronte per essere pagate, si firma la lettera di intento e la controprestazione è fornita. Anche qui l'indizio è dato dal sillogismo che in materia si può facilmente costruire; ve lo risparmio, anche perché da più parti si è parlato della questione.

Esiste, dunque, questo complesso di indizi. Non sono prove e vi può essere una estrema speranza (teoricamente esiste e bisogna tenerne conto, onestamente ed obiettivamente) per i prevenuti, che il meccanismo di questo sillogismo non funzioni e che, nonostante tutto, le cose siano andate diversamente. Ciò non toglie che l'indizio oggi esiste e che oggi dobbiamo tenerne conto. Anzi, gli indizi sono numerosi, convergenti, logici ed hanno dei riscontri.

Ho parlato prima di contratto sinallagmatico; le somme trasmesse in Italia sono la regalia, cioè il prezzo della corruzione. È questo un riscontro obiettivo, che anche la Commissione inquirente ha effettuato. Due milioni e ventimila dollari, trasferiti in Italia corrispondono ad una

regalia di centoventimila dollari per ogni aereo; centoventimila dollari moltiplicato sedici (perché allora si parlava di 16 aerei), che fanno un milione e 920 mila dollari, più la prima rata di compensi al consulente di 100 mila dollari, abbiamo 2 milioni e 20 mila dollari. C'è questo riscontro obiettivo, che rasserena la coscienza di tutti, che quella somma è il prezzo della corruzione.

Diverso è il problema della responsabilità del ministro Gui e di altri che a lui sono succeduti. Ma questa certezza, questo riscontro obiettivo vi è per tutti gli indizi che denunciano la corruzione e che, altresì, mettono in grave atto di accusa il ministro della difesa.

L'affare non poté essere perfezionato, certamente non per volontà del ministro, non per volontà dello stato maggiore, ma perché non si era ancora verificata la condizione del finanziamento alla società americana. E poiché le somme « per ragioni di registrazione » potevano rimanere in Italia entro un certo limite di tempo, scaduto quel limite di tempo, le somme vennero ritirate. La condizione non si era verificata e il contratto non poté per il momento essere concluso, sicché i soldi non vennero corrisposti. Insorge qualche difensore sprovveduto che dice: ma al ministro della difesa è contestato di avere accettato la promessa e di avere, congiuntamente a questo fatto, ricevuto il denaro; se non ha ricevuto il denaro, tutta l'imputazione cade. Anche qui dobbiamo tornare alla dottrina. Siamo al principio cosiddetto di correlazione fra accusa e sentenza: io posso contestare più fatti, ma basta che sia vero uno di questi fatti, purché lo abbia comprovato, perché tu possa essere condannato. Noi non siamo nel caso di condanna, ma nel caso di rinvio a giudizio; ma è esattamente la stessa cosa. È stato osservato giustamente che per il reato di corruzione basta l'accettazione della promessa, basta la consapevolezza che il fatto sia vantaggioso anche per altri perché il reato sussista.

A questo punto si apre la seconda fase che vede al Ministero della difesa l'onorevole Tanassi. Ieri, nel suo intervento, l'onorevole Spagnoli aveva preannunciato una ermeneutica processuale che a me piaceva (ho avuto l'impressione che poi l'abbia abbandonata nel corso del suo discorso). Diceva l'onorevole Spagnoli: prima mi occupo dell'onorevole Tanassi e dopo mi occupo del senatore Gui, perché seguo un proce-

dimento ad imbuto; via via che si va avanti nel tempo, il significato delle cose diventa più esplicito. È vero, perché se si perviene alla conclusione che l'onorevole Tanassi debba essere rinviato a giudizio — e mi sembra che l'orientamento iniziale di alcuni settori di questa Assemblea (non so se ora sia mutato) fosse quello di rinviare a giudizio l'onorevole Tanassi e di non rinviare invece il senatore Gui — vuol dire che si ritiene che quel meccanismo, quel piano strategico sapientemente preparato, e da tempo, dalla *Lockheed*, fu attuato e funzionò quando ministro della difesa divenne l'onorevole Tanassi. Ma allora non si vede perché esso cominciò a funzionare in quel momento, e non abbia funzionato prima.

Naturalmente non c'è motivo di ritenere che questo piano strategico non abbia funzionato per Gui ed abbia funzionato dopo per Tanassi: per l'onorevole Tanassi si ripetono tutte le tappe della vicenda Gui: l'invio delle somme, anzi, il rinvio delle somme stesse, la lettera di intenti e così via, con tutti quei concatenamenti logici che ci ripresentano gli stessi indizi. Anzi, poiché i fatti si ripetono, direi, con una certa monotonia, ecco che la forza vincolante dell'indizio si fa più forte.

Certo, occorre prosciogliere Tanassi per prosciogliere Gui, ed occorre prosciogliere Gui per prosciogliere Tanassi. Cosa farete, onorevoli colleghi? Renderete a Gui ed a Tanassi lo stesso pessimo servizio che parte di voi ha reso all'onorevole Rumor? Li manderete prosciolti, con questi dubbi, con questi indizi, con questi elementi che gravano su di loro? Renderete, in tal modo, un buon servizio a costoro? Io ritengo di no. Ma non è di loro che mi preoccupa. Mi preoccupa dell'opinione pubblica e della giustizia, che non possono essere soddisfatte da un giudizio che verrebbe definito con votazioni nelle quali maggioranze e minoranze potrebbero equivalersi o quasi, come avvenne in sede di Commissione inquirente per l'onorevole Rumor. Non è questo che potrà placare la sete di giustizia e di verità dell'opinione pubblica e del popolo italiano!

All'onorevole Tanassi, il 1° giugno 1970, Costarmaereo fa pervenire, dietro esplicita richiesta, la bozza della lettera d'intenti. Questa povera Costarmaereo, dai tempi del P-3 ai nostri giorni, è stata la cenerentola del Ministero della difesa, sempre intenta ad obiettare e mai ascoltata; la parente povera, messa lì, in fondo alla stanza, a mor-

morare, a protestare, a mangiare nel piatto poggiato sulle ginocchia, inascoltata da tutti. E quando è stato il caso dei P-3, si è operato contrariamente al suo parere; e quando è stato quello del C-130, si è ancora operato contrariamente al suo parere; così come non si è ascoltata quando ha parlato dei finanziamenti, e non si è ascoltata quando ha parlato delle compensazioni e quando ha parlato dei danni che venivano per la mancata costruzione del G-222 su disegno italiano. Non si è mai ascoltata: si vede che ha avuto sempre torto!

Comunque, questa Costarmaereo, ancora una volta, fornendo all'onorevole Tanassi la bozza della lettera di intenti, sottolinea che la firma è o dovrebbe essere condizionata ad un approfondimento delle possibilità di finanziamento e da una valutazione delle compensazioni industriali offerte, che sono praticamente — dice — una presa in giro.

Nella stessa giornata, quella del primo giugno, la *Lockheed* trasferisce le somme in Italia. Il 3 giugno successivo, due giorni dopo, l'onorevole Tanassi firma la lettera di intenti; e la firma senza compiere accertamenti, senza preoccuparsi e senza trovare remore nelle raccomandazioni, in un certo senso condizionanti, di Costarmaereo riguardo al finanziamento, riguardo alle compensazioni, riguardo alle preoccupazioni per il G-222, come se Costarmaereo non avesse scritto niente. C'è un rilievo, mi si dice (per coscienza devo dire di non aver avuto il modo e il tempo di leggerlo direttamente, ma lo traggo dalla relazione dell'Inquirente) anche della commissione Pappalardo su questo punto; ma io non voglio fermarmi al lato formale, puramente amministrativo: dico che c'era quella nota di Costarmaereo di due giorni prima, e che il 3 giugno si firma, senza tenerne alcun conto.

È da notare, a questo punto, la concatenazione delle date, che è folgorante, quanto forse non lo è per l'operazione fatta al tempo del ministro Gui (ed è tutto dire!). Il primo giugno la *Lockheed* trasferisce le somme, il 2 giugno, l'indomani, il signor Kotchian dice che si possono pagare le somme a presentazione della lettera di intenti (perché gli italiani volevano, questa volta, essere pagati subito); il 3 giugno, il giorno ancora successivo, il ministro della difesa firma la lettera di intenti, senza compiere gli accertamenti raccomandati da Costarmaereo. Il 4 giugno (tutto in quattro giorni!) chi può disporre nella *Lockheed* dà ordini

alla banca di emettere i tre famosi assegni, che non si può ben accertare dove siano andati a finire. La banca svizzera, infatti, dice di non riconoscere alla Commissione inquirente, al Parlamento, la veste di autorità giudiziaria, indispensabile, secondo quel sistema, perché le banche possano fornire notizie ad autorità che indagano su fatti che, anche in Svizzera, siano previsti come reati. Forse, se fosse stata approvata la nostra proposta di legge tendente a rimettere tutto all'autorità giudiziaria ordinaria, abolendo il procedimento particolare previsto dall'articolo 96 della Costituzione, la banca svizzera ci avrebbe detto dove sono andati a finire quegli assegni. Comunque, quello che più interessa è la concatenazione dei fatti verificatisi tra il 1° e il 4 giugno.

Auguro a tutti, soprattutto per il paese, che questi elementi, così fortemente indiziati, possano trovare una spiegazione diversa, possano essere ribaltati nel loro significato dalle prove che potranno domani affluire davanti alla Corte costituzionale. Ritengo però che, allo stato delle cose, tradiremmo il nostro dovere e renderemmo un cattivo servizio al senatore Gui e all'onorevole Tanassi, se non decidessimo che deve essere nei loro confronti iniziata l'azione penale e che tutta la materia deve essere rimessa alla Corte costituzionale, la quale, con la serenità propria dei suoi giudizi e nell'ambito del più vasto orizzonte di indagini che può aprire, sarà in grado di accertare la verità delle cose. Il fatto corruttivo, il fatto illecito esiste senza alcun dubbio, e la Corte costituzionale deve solo giudicare le eventuali responsabilità del senatore Gui e dell'onorevole Tanassi.

Ma cosa si può prospettare a difesa dei prevenuti? Cosa, in linea di ipotesi, può essere accaduto di diverso da quanto dicono gli indizi? Quali sono le tesi difensive del senatore Gui e dell'onorevole Tanassi?

Escluderei subito l'ipotesi della concussione cui fa riferimento Lefèbvre. Con un piano di corruzione così minuziosamente preparato da mesi dagli americani, con i soldi e gli uomini già pronti per avvicinare, convincere, corrompere i politici italiani, è ridicolo parlare di concussione. È comodo mettersi al riparo dicendo « io sono stato un concusso e non un corruttore ». Farebbe comodo a Lefèbvre e a tutti i dirigenti e rappresentanti americani della *Lockheed*, i quali in questo processo avrebbero dovuto essere imputati come cor-

ruttori: non so per quale strana ragione di convenienza non lo si sia fatto.

Ho letto il testo dell'accordo stipulato tra i Ministeri della giustizia italiano e americano e ho visto che sono previste cautele per il modo in cui devono essere interrogati gli americani (riconoscendo loro la facoltà di non rispondere); ma ho anche visto che non vi è nessuna clausola particolare di salvaguardia, che del resto non poteva essere assolutamente prevista, per non imputare cittadini americani. Il signor Kotchian — ne prenda atto, onorevole Tanassi — che accusa l'onorevole Tanassi così esplicitamente...

TANASSI. Non ho mai visto il signor Kotchian e il signor Kotchian non ha mai visto me.

LA RUSSA. Se vi siete visti è cosa che può sapere solo lei, ma che il signor Kotchian la accusi lo sappiamo tutti; e se è vero quello che lui dice...

TANASSI. Quello che gli hanno riferito, non quello che lui conosce direttamente.

LA RUSSA. D'accordo, dice cose che gli hanno riferito; però se quello che Kotchian dice è vero, Kotchian stesso dovrebbe essere imputato, onorevole Tanassi.

TANASSI. L'ho interrotta soltanto perché mi ha chiamato direttamente in causa.

LA RUSSA. Onorevole Tanassi, quanto sto dicendo serve a lei: il Kotchian — lo dico serenamente, obiettivamente — non va valutato come un testimone. Quella di Kotchian, semmai, è una chiamata di correo perché egli sostanzialmente è un imputato anche se non l'abbiamo voluto o potuto imputare, come imputati sostanzialmente sono tutti gli altri uomini della *Lockheed*.

Nei contatti tra i due ministeri della giustizia, non ho trovato nulla; nel nostro ordinamento penale (per quanto consentito mi dalla mia modesta cultura giuridica) non ho trovato niente che impedisse simili imputazioni: essi dunque non sono stati imputati così, all'italiana, per una convenienza, forse nell'intento di indurli a parlare di più, mettendoli a loro agio. Può essersi trattato di un intento finalisticamente utile, questo non lo so; ma, a stretto diritto, il signor Kotchian e gli altri ameri-

cani sono coimputati in questo processo, e non vengano a sostenere di essere testimoni, di non aver fatto nulla! Ecco il pericolo morale di questa posizione: non dicano di essersi adeguati a quanto normalmente si suole fare in Italia. Non accusandoli, noi avalliamo la liceità di procedere normalmente in questo modo, in Italia.

Kotchian, Cowden: questi personaggi li vedo, più che come testi, come imputati per concorso in corruzione; e non imputati con Lefèbvre, come si vorrebbe da parte della difesa, di millantato credito o di truffa. Allo stato degli atti — anche se la Corte costituzionale potrà essere di diverso parere — mi pare difficile che il signor Cowden abbia potuto truffare la sua società, che di tanti mezzi di controllo dispone. Durante il processo, si è assistito ad un andirivieni continuo tra l'America e l'Italia di personaggi della *Lockheed*; ed il signor Cowden occupa, tuttora, una posizione di primaria rilevanza nella società: ne ha ancora la piena fiducia. Questo è noto alla Commissione inquirente, che si è recata ad interrogarlo e ad esaminare i documenti a Marietta, cittadina degli Stati Uniti, nella sede locale della *Lockheed*: là egli è il direttore generale delle vendite internazionali. È inverosimile che questo personaggio abbia potuto truffare la sua società senza che questa se ne accorgesse; e se se ne fosse accorta, come spiegare allora il fatto che egli è stato addirittura promosso?

Onorevoli colleghi, mi avvio a concludere e ripeto che noi abbiamo le funzioni del pubblico ministero che, mettendo in stato di accusa i ministri della difesa, promuove definitivamente l'azione penale. Per questo sono sufficienti i gravi indizi convergenti che ho avuto l'onore di sottoporre alla vostra attenzione.

Per procedere alla condanna, come pure per l'assoluzione — ed è compito della Corte costituzionale —, occorre una ricerca più approfondita di prove. Iddio voglia illuminare, per il bene della nazione, coloro che, domani, alla Corte costituzionale, avanti alla quale noi ne chiediamo il rinvio, giudicheranno il senatore Gui e l'onorevole Tanassi (*Applausi dei parlamentari del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agrimi. Ne ha facoltà.

AGRIMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi del Parlamento, giunti al quarto giorno di questa discussione dovrebbe essere chiaro a tutti coloro che hanno seguito le relazioni e gli interventi — per me era già chiaro sin da prima, avendo fatto parte della Commissione inquirente fino al giugno 1976 — che qui si sta ormai girando inutilmente nel nulla.

Questo per quanto riguarda, evidentemente, la nostra competenza in questa sede. I nomi dei ministri si trovano, infatti, coinvolti in questa storia, tutt'altro che limpida, in modo del tutto casuale, del tutto accidentale. Ad un certo punto, collocati più o meno puntualmente i tempi del contratto stipulato tra la società *Lockheed* ed il Governo italiano, si è ricorsi all'*Annuario parlamentare*, ed allora il precedente ministro, il ministro dell'epoca — il *previous minister*, onorevole Gui — ha avuto un nome e cognome.

Le prime pagine dei giornali sono subito diventate la copertina di un processo penale, ed in questo processo si sono confusamente affastellate illazioni, fantasie, malevolenze, calunnie, ricostruzioni più o meno romanzate, fino a giungere alle migliaia di pagine di fronte alle quali il Parlamento oggi si trova. Tutto ciò dimenticando che la responsabilità penale non riguarda le cariche scritte nell'*Annuario parlamentare* e, tanto meno, i cosiddetti sistemi. La responsabilità penale attiene ad una persona fisica. E per poter parlare di responsabilità penale nei confronti di un cittadino, e quindi anche di un ministro della Repubblica italiana — di questa Repubblica retta da una Costituzione che contiene delle norme civilissime come quelle che attengono, appunto, alla responsabilità in materia penale —; questa deve essere accompagnata — lo ricordava ieri sera l'onorevole Segni in un discorso preciso, lucido, nobilissimo — da sufficienti prove a carico (lo dice la norma del codice penale) che, secondo il giudizio dell'organo che deve decidere il rinvio, debbono essere — appunto — sufficienti per rinviare a giudizio una persona fisica e non l'*entourage*, il *team*, il sistema, gli amici.

Ecco perché, onorevoli colleghi, io dico, con piena responsabilità, che stiamo girando ormai da quattro giorni — e lo faremo, forse, ancora per un poco — inutilmente attorno al nulla.

Questo è un fatto molto importante e molto grave, perché riaffermare il principio